


2011/000000

Foglio 2 - P.lle nn.ri: 200, sub. 19 categoria C/1, 7^, 80 mq., euro



COMUNE di BASSANO del GRAPPA
PROVINCIA di VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA

**RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO DIVERSO
DA QUELLO ABITATIVO PER UFFICIO GIUDICE DI PACE in BASSANO
DEL GRAPPA - BAHIA IMMOBILIARE S.A.S. di ZEN MARILISA E C. S.A.S./
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA**

L'anno duemiladieci (2011), addì dieci (10), del mese di febbraio in Bassano del Grappa (VI), presso la sede municipale in Via Matteotti n. 39;-----

Premesso -----

- che in data **28.04.1995** è stato stipulato tra il Comune di Bassano del Grappa e la società "Bahia Immobiliare s.a.s. di Zen Marilisa & C.", con sede in Bassano del Grappa (VI), via Oscar Chilesotti s.n.c., iscritta nel Registro delle Imprese di Vicenza, codice fiscale e partita IVA. **01540170246**, un contratto di locazione, successivamente modificato con Atto Aggiuntivo del 11.06.1996, inerenti le porzioni immobiliari inserite nel complesso polifunzionale denominato "Parolini", eretto in Comune di Bassano del Grappa,-----

Sez. A - Foglio II, Schede n. 19 - 20 - 21 - 22 piano terra - scala G e H (ex sala udienza) (Civ. nn. 23- 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32) della superficie di mq. 353 ;-----

scheda n.119 Blocco F, piano primo scala G, civ. 33, superficie di mq. 139;-----

scheda n. 120 - 123 Blocco F- piano primo sottostrada - scala G e H (ex archivio del Tribunale) civico nn. 41 - 42 per una superficie di mq. 413, meglio identificati dai seguenti dati catastali Comune Censuario di Bassano del Grappa, Catasto Fabbricati, Foglio 2 - P.lle nn.ri: 200, sub. 19 categoria C/1, 7^, 80 mq., euro

Servizio Affari Istituzionali - Ufficio Contratti
Ufficio presso sede municipale in Via Matteotti n. 39
Tel. 0424.519.230 - 365



Aut. n. 1000
Aut. n. 1000

1.983,19, Via Villaraspa; 200 sub. 20 categoria C/1, 7^, 63 mq., euro 1.561,77, Via Villaraspa; 200 sub. 21 categoria C/1, 7^, 63 mq, euro 1.561,77, Via Villaraspa; 200 sub. 22 categoria C/1, 7, 80 mq., euro 1.983,19, Via Villaraspa; 200 sub. 119, categoria A/10, 2, 4,5 vani, euro 1.336,33 Via Villaraspa piano 1; 200 sub. 120 categoria C/2, 2, 182 mq, euro 460,58, Via Villaraspa; 200 sub. 123 categoria C/2, 2^, 244 mq., euro 617,48, Via Villaraspa piano 1st; -----

che la scadenza del predetto contratto era fissata per il 31.03.1999, poi rinnovata in forza di mancata disdetta più volte poi fino al 31.03.2013;-----

che sono stati regolarmente pagati i canoni e corrisposte le imposte e tasse di registro;-----

che con determinazione Servizi di Staff n. 70 del 25 gennaio 2011 è stato assunto il relativo impegno di spesa,-----

tutto ciò premesso, le parti intendono dare, con il presente atto, ricognizione a tale rapporto giuridico;-----

----- T R A -----

- la società **"BAHIA IMMOBILIARE S.A.S. DI ZEN MARILISA & C."**, con sede in Bassano del Grappa (VI), via Monte Pelmo n. 38 int. 1/O, iscritta nel Registro delle Imprese di Vicenza con il numero **01540170246** che corrisponde al codice fiscale e alla partita i.v.a., rappresentata nel presente atto dal Signor Dott. Remo Facchinello, nato a Crespano del Grappa (TV) il 20 gennaio 1944 domiciliato per il presente atto presso la sede del proprio studio in Bassano del Grappa (VI) via Monte Pelmo n. 38, in forza di atto di delega/procura rilasciata in data tre (03) febbraio duemilaundici (2011) dal legale rappresentante della predetta società, allegato in originale al presente atto sub. A), di seguito per comodità espositiva denominata **"locatore"**;-----

Autore del testo

[Signature]

-----e-----
- il **Comune di Bassano del Grappa**, con sede in Bassano del Grappa (VI), via Matteotti n. 39, **codice fiscale 00168480242**, rappresentato nel presente atto dal Segretario Generale Dott. Antonello Accadia, nato a Salerno il 01 marzo 1959, domiciliato per la carica presso la predetta sede municipale, a ciò legittimato ai sensi dell'articolo 107 del T.U. degli Enti Locali e del decreto sindacale prot. n. 1.167 del 12.01.2011, di seguito per comodità espositiva denominato "conduttore";-----

----- si conviene e si stipula, in duplice originale, quanto segue:-----


Art. 1 - Le parti prendono atto dei rinnovi intervenuti del contratto, di cui in premessa, fino alla **scadenza del 31.03.2013**, inerente le porzioni immobiliari inserite nel complesso polifunzionale denominato "Parolini", eretto in Comune di Bassano del Grappa, meglio identificate anche catastalmente in premessa, alle condizioni originariamente stabilite, salvi gli adeguamenti ISTAT posti in essere dal locatore.-----

Art. 2 - Le parti prendono, altresì, atto che le imposte e tasse di registro sono state, alla data attuale, regolarmente corrisposte da parte del locatore, con successivo rimborso pro quota del conduttore Comune di Bassano del Grappa.-----

Letto, approvato, sottoscritto.-----

p. La **"BAHIA IMMOBILIARE S.A.S., DI ZEN MARILISA & C."**

p. Il **Comune di Bassano del Grappa**







Allegato sub A)

DELEGA

La sottoscritta **Marilisa Zen**, nata a Mussolente (VI) il 13.08.1953, residente in Novazzano (CH), via Campureti n. 2, **socia accomandataria di "Bahia Immobiliare s.a.s. di Zen Marilisa & C."** con sede in Bassano del Grappa (VI), via Monte Pelmo n. 38, int. 1/O, iscritta nel R.I. di Vicenza, codice fiscale e P.IVA 01540170246

delega

dr. Remo Facchinello, nato a Crespano del Grappa (TV) ivi residente in via Molinetto n. 26 con studio in Bassano del Grappa, via Monte Pelmo n. 38, commercialista della società, a rappresentarla, in nome e per conto della società, il giorno 10 febbraio 2011 per sottoscrivere il rinnovo del contratto di locazione dell'immobile ad uso "Ufficio del Giudice di Pace" in Bassano del Grappa concesso al Comune di Bassano del Grappa.

La sottoscritta dichiara di ritenere valido ed approvato, senza alcuna eccezione, l'operato al dr. Remo Facchinello ai fini della presente delega.


In fede.

ASSANO del GRAPPA, li 03 febbraio 2011

- Marilisa Zen
BAHIA IMMOBILIARE s.a.s.
di Zen Marilisa & C.

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Via Monte Pelmo n. 38, int. 1/O
C.F. - P.I. n. 01540170246
Iscritta REA VI 450021

70.1100041



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

PROVINCIA DI VICENZA

ATTO AGGIUNTIVO ALLA SCRITTURA PRIVATA STIPULATA
IN DATA 28 APRILE 1995 CON LA SOCIETA'
"IMMOBILIARE BAHIA S.A.S." RELATIVA ALLA
LOCAZIONE DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE. -
N. 7777

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantasei (1996), addì
11 del mese di **GIUGNO** in Bassano
del Grappa e nella Residenza Municipale,

Premesso:

- che con contratto stipulato in data 28.04.1995
con la Soc. "Immobiliare Bahia S.a.s."
registrato a Bassano del Grappa il 18 maggio
1995 al n. 1425 Mod. 3 sono stati presi in
affitto alcuni locali siti in Largo Parolini
da destinare a sede dell'Ufficio del Giudice
di Pace;

- che con deliberazione di G.C. n. 218 in data
16.04.1996, esecutiva, (All. A) è stato
deciso di apportare alcune modifiche al
succitato contratto (artt. 1 e 4) per quanto
riguarda la consistenza dell'immobile preso
in locazione, nonchè di provvedere alla



BAHIA IMMOBILIARE S.A.S.
di Zen Marino
cap. soc. L. 200.000.000/1
Via Oreste Chiffessuti, 10
36100 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Trin. Barato Gr. 1.3488 CCIAA VI s. 16968
Cod. fisc. e Part. IVA 01540170248

REGISTRO A BASSANO DEL GRAPPA IL 27 GIU. 1930

il n. 1132 Mod. F Vol. _____ a richiesta del Notale
ogante od autenticante le firme.

Esatte il. _____
158.000 (Centocinquantottomila)

di cui L. _____ per trascr. e L. _____ per INVIV



IL DIRETTORE
(M.G. Piccini)

rettifica di alcuni dati catastali risultati
erroneamente riportati;

Ciò premesso:

TRA

1) il Sig. Sebellin Dott. Gaetano nato a Tezze
sul Brenta il 26.08.1948 Dirigente del Comune
di Bassano del Grappa, (C.F.: 00168480242) a
ciò legittimato con deliberazione di G.C.
numero 218 sopraccitata,

E


2) la Sig.ra Zen Marilisa nata a Mussolente il
13.08.1953, ivi domiciliata in Via Lugana 8/b
Amministratore Unico della Società
"Immobiliare Bahia S.a.s." con sede in
Bassano del Gr. (Vi) Via Oscar Chilesotti,
iscritta nel Registro Società del Tribunale
di Bassano del Gr. al n. 3488 Reg. Soc. -
C.C.I.A.A. di Vicenza n. 169681 R.D. - C.F. e
p. IVA: 01540170246,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le parti, come sopra costituite, si danno
atto che il nuovo testo dell'art. 1 del
precedente contratto di locazione sopra
richiamato è il seguente:

BAHIA IMMOBILIARE S.a.s.
di Zen Marilisa
Cap. soc. L. 900.000.000 i.v.
Via Oscar Chilesotti, 8/b
36044 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
176 - Bassano del Grappa - VI n. 169681
Cod. fisc. e Part. IVA 01540170246



Il locatore Società "Immobiliare Bahja S.a.s.", come sopra rappresentata, concede in locazione al Comune di Bassano del Grappa, pure come sopra rappresentato, che accetta, i seguenti locali, inseriti nel complesso polifunzionale denominato "Parolini" eretto in Comune di Bassano del Grappa:

Sez. A Fgl. 2^

- Schede nn. 19 - 20 - 21 - 22 piano terra - scala G e H (ex sala udienze) (Civ. nn. 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32), della superficie di mq. 353,
- Scheda n. 119 Blocco F piano primo scala G civ. n. 33 della superficie di mq. 139,
- Schede n. 120 - 123 Blocco F - piano primo sottostrada - scala G e H (ex archivio del Tribunale) civ. nn. 41 - 42 per una superficie di mq. 413.

ART. 2

Le parti si danno inoltre atto che il nuovo testo dell'art. 4 è il seguente:

Il prezzo della locazione, a decorrere dal 1 aprile 1996, è stabilito in Lire 9.302.000.- mensili oltre IVA 19% da pagarsi in rate trimestrali anticipate, entro il giorno 10 del

BAHJA IMMOBILIARE s.a.s.
di Zein Marikay Bahja
Cap. soc. L. 900.000.000.000
Via S. Maria Chiesotti 10 - 36000
36000 - BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Truc. Bassano Gr. n. 3488 (CIAA VI n. 169681)
Cod. fisc. e Part. IVA 01540170246

mese successivo alla scadenza di ogni trimestre,
presso il Banco Ambrosiano Veneto - Ag. Pio X;
prezzo fissato dall'U.T.E. di Vicenza.

ART. 3

Si confermano gli art. 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8
- 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 del precedente
atto stipulato in data 28.04.1995 registrato a
Bassano del Gr. il 18.05.1995 al n. 1425 Mod. 3.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL LOCATORE **BAHIA IMMOBILIARE s.a.s.**

[Handwritten signature]
di Zen Neri s.a.s.
Cap. soc. L. 100.000.000 i/lr.
Via Oscar Ghisetti, 13/B - Persepolis
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

IL CONDUTTORE Bassano Gr. n. 3488 CCIAA-VI n. 169681

[Handwritten signature]
Cod. fisc. e Part. IVA D1540070246



1995/00083



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

PROVINCIA DI VICENZA

CONTRATTO DI LOCAZIONE PER UFFICIO GIUDICE DI PACE.-

+++++++

L'anno 1995 (millenovecentonovantacinque).
addi **28** del mese di **APRILE** in
Bassano del Grappa,

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 533
del 28.03.1995 esecutiva, e stato deciso di
prendere in affitto dalla Societa "Immobiliare
Bahia Sas" i locali siti in Largo Parolini civ.
n. , da adibirsi ad uffici del Giudice di Pace;
Ciò premesso,

T R A

La Societa "Immobiliare **BAHIA S.a.s.**" con
sede in Bassano del Gr. (VI) Via Oscar
Chilesotti, iscritta nel Registro Societa del
tribunale di Bassano del Grappa (VI) al n. 3488
Reg. Soc. - C.C.I.A.A. di Vicenza n. 169681 R.D.
- C.F. e p. IVA: 01540170246, rappresentata
dall'amministratore Unico Sig.ra Zen Marilisa
nata a Mussolente il 13.08.1953, ivi domiciliata
in Via Lugana 8/b

E



BAHIA IMMOBILIARE
[Signature]

il Comune di Bassano del Grappa, (Cod. Fisc.:
00168480242) a mezzo il suo Dirigente Sig. Dioli
avv. Giorgio nato a Ferrara il 18.08.1942 a ciò
legittimato con la deliberazione di G.C. n. 533
del 28.03.1995 sopraccitata,

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Il Locatore Società "Immobiliare Bahia
S.a.s.", come sopra rappresentato, concede in
locazione al Comune di Bassano del Grappa, pure
come sopra rappresentato, che accetta, i seguenti
locali, inserito nel complesso polifunzionale
denominato "Parolini" eretto in Comune di Bassano
del Grappa:

*Sez. A Fgl. II

- Scheda n. 118 - 119 Blocco F - piano terra -
scala G



(ex sala udienze).

civ. n. 23,24,25,26,27,28,29,30,32. della
superficie di mq. 353;

- Scheda n. 119 Blocco F - piano primo - scala G
civ. n. 33 della superficie di mq. 139;

- Scheda n. 122 Blocco - piano primo - scala H
civ. n. 31 della superficie di mq. 140;

- Scheda n. 120 -123 Blocco F - Piano interrato -



(ex archivio del Tribunale) civ. n. 41,42 per una superficie di mq. 413.

ART. 2

La locazione avrà la durata di anni 4 (quattro) con inizio dall'1.04.1995, per l'attivazione dell'ufficio del "Giudice di Pace", istituito con legge 21.11.1991 n. 374.

Alla scadenza essa potrà essere rinnovata a condizioni da determinarsi.

ART. 3

Il conduttore potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve averé esecuzione, qualora si rendano disponibili locali di proprietà comunale, o a seguito di diversa normativa in materia.

ART. 4

Il prezzo della locazione è stabilito in lire 10.842.000.- mensili oltre I.V.A. 19% da pagarsi in rate trimestrali anticipate, entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, presso la Banca BANCO AMBROSIANO VENEZIO - AGENZIA PLO X; prezzo fissato dall'U.T.E. di Vicenza.

ART. 5



BAHIA IMMOBILIARE
[Signature]

Le parti convengono che all'inizio di ogni anno, a decorrere dalla data di inizio della locazione, il canone sarà aggiornato in relazione alle variazioni del potere di acquisto della lira in base agli indici ISTAT.

ART. 6


Il conduttore non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento dell'affitto e delle spese di cui all'art. 9 Legge 392/78, e non potrà far valere alcuna eccezione o azione se non dopo il pagamento delle rate scadute.

ART. 7

I locali si concedono per il solo uso di ufficio con divieto di sub-locazione o cessione anche parziale, e divieto di mutamento di destinazione d'uso. Il conduttore dichiara, inoltre, che l'immobile verrà utilizzato per attività che comporta contatti diretti col pubblico.

ART. 8

Il conduttore dichiara d'aver esaminato i locali affittati e di averli trovati, allo stato di fatto, adatto al proprio uso, in buono stato di manutenzione, ed esente da difetti, e si obbliga a riconsegnarli, alla scadenza del




BAHIA IMMOBILIARE
[Handwritten signature]



contratto, nello stesso stato, compresa la ritinteggiatura. Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali, ed ogni altra innovazione, quali apertura e chiusura di porte, erezione di pareti divisorie, non potrà essere fatta dal conduttore, con spese a proprio carico, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Restano a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, cioè quelle relative ad impianti di acqua, luce, gas, sanitari, serrature e chiavi, agli infissi, al rivestimento dei muri e dei soffitti, alla pavimentazione. Non provvedendovi il conduttore, vi provvederà il locatore, prelevandone la relativa spesa dall'eventuale deposito cauzionale.

ART. 9

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissione di altri inquilini dello stabile, o di terzi, anche se resi possibili, o facilitati dall'assenza del portiere, e si obbliga ad osservare ed a far osservare ai suoi dipendenti il regolamento di condominio e le regole di buon



BAHIA IMMOBILIARE
[Signature]

vicinato e del corretto vivere civile.

ART. 10

Il conduttore s'impegna a stipulare assicurazione incendio sia per il rischio derivante dall'attività svolta, sia per il fabbricato locato, nonché per impianto e merci al valore a nuovo, e danni a terzi, vincolando la polizza a favore del locatore..

ART. 11


Il locatore potrà, in qualsiasi momento, ispezionare o far ispezionare i locali affittati.

ART. 12

L'eventuale somma depositata a cauzione dal conduttore, sarà restituita dopo la regolare riconsegna dei locali, e non potrà mai essere imputata in conto pigioni. Il deposito dovrà essere ricostituito, in caso di suo utilizzo, e a richiesta di una delle parti, potrà essere aumentato o diminuito proporzionalmente al variare del canone di locazione.

ART. 13

Sono a carico del conduttore l'imposta di bollo per il contratto e le quietanze, il costo del riscaldamento, compresa la revisione annuale della caldaia, le spese per acqua, luce, gas,



BAHIA IMMOBILIARE
Rou



telefono, e le altre spese condominiali previste dalla legge a carico del conduttore.

Per quanto riguarda le voci "amministrazione" e "assicurazione", le parti concordano che saranno ripartite al 50%.

ART. 14

L'inadempienza da parte del conduttore di uno qualunque dei patti contenuti in questo contratto, produrrà, ipso jure, la sua risoluzione.

ART. 15

Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate da leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili.

IL LOCATORE BAHIA IMMOBILIARE

Leu Montino

IL CONDUTTORE

Giulio Dolencio



18 MAG. 1995

Registrato a BASSANO del Grappa II al N. 1495 Mod. 3 a richiesta ed interesse di Giulio Dolencio

Esatte per tasse ^{base} Lire 152.000 (Centocinquantaduemila) _{proporz.}



IL DIRETTORE *(signature)*

